



Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 10 dicembre 2018 del Municipio del Comune di Astano postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dall'Assemblea comunale in data 17 ottobre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato;

visto il preavviso del 19 dicembre 2018 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

- *Basi legali: dal 1 giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata "Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);*
- *Manca un preambolo inerente l'Assemblea comunale che decreta gli articoli del Regolamento (v. Modello);*
- *Art. 16 cpv. 1: inserire "...costi di smaltimento (esclusa la raccolta), dei rifiuti solidi urbani...";*
- *Art. 17 cpv. 1: sostituire "può essere" con "è corrisposto" e "rifiuti vegetali" con "scarti vegetali";*
- *Art. 17 cpv. 2: sostituire "può essere" con "è corrisposto";*

preso atto del contenuto dello scritto del 13 febbraio 2019 del Municipio, per cui la presente risoluzione annulla e sostituisce quella datata 5 febbraio 2019;

considerato quanto segue a proposito degli articoli seguenti:

### Art. 10 cpv. 1 – Imballaggi, contenitori ed esposizione

Ai fini di una migliore comprensione del sistema della gestione dei rifiuti offerto agli utenti del servizio comunale, oltre ai contenitori vanno menzionati anche gli imballaggi (v. art. 10 cpv. 1 Regolamento tipo allestito dal DT; modifica eseguita d'ufficio, evidenziata in grassetto):

*I rifiuti solidi urbani ... consegnati unicamente **negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.***

### Art. 16 cpv. 1 e 4 – Tasse sul quantitativo

Per maggior chiarezza del testo si apportano le seguenti modifiche d'ufficio:

<sup>1</sup> *La tassa sul quantitativo ... e delle fascette per contenitori (IVA inclusa), le modalità ...*

<sup>4</sup> *Le tasse sul quantitativo per il servizio raccolta dei rifiuti si intendono IVA inclusa.*

### Art. 17 cpv. 1 – Altre tasse causali

Si corregge d'ufficio la terminologia utilizzata:

<sup>1</sup> *Per la consegna di grossi quantitativi di rifiuti vegetali **scarti vegetali** ...*

ritenuto per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**r i s o l v e:**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Astano con le modifiche d'ufficio di cui ai considerandi, comprensive di quelle proposte dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune Astano.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Astano, Via alla Chiesa, 6999 Astano;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
  - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca